

Regolamento in materia di "Disciplina dell'esercizio delle funzioni paesaggistiche"

Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 04/2014 del 24/09/2014

ARTICOLO 1. ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE.

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - per "D. Lgs. 42/2004" il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e s.m.i.;
 - per L.R. 32/2008, la Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, e s.m.i.;
 - per "Unione", l'Unione Montana Val Lemme.
2. Ai sensi della facoltà prevista dalla Legge è istituita la Commissione locale per il Paesaggio dell'Unione Montana Val Lemme, costituente forma associativa fra i Comuni componenti, d'ora innanzi "Commissione", quale organo collegiale tecnico-consultivo comunale ai sensi degli articoli 146 comma 6 e 148 D. Lgs. 42/2004 e dell'articolo 4 L.R. 32/2008.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta dell'Unione ed è composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati in sede di nomina.
4. Partecipa ai lavori della Commissione, con compiti referenti e istruttori, senza influire sul quorum costitutivo e funzionale, e senza diritto di voto, il segretario, individuato nel soggetto responsabile del procedimento delle procedure di autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 147 D. Lgs. 42/2004, e 3 comma 2 e 4 L.R. 32/2008, ovvero, in mancanza, nel segretario dell'Unione.
5. L'ufficio di componente della Commissione è gratuito.

ARTICOLO 2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI.

1. I componenti sono nominati fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di diploma di laurea nelle materie attinenti la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e dell'architettura, il restauro, il recupero ed il riuso dei beni architettonici e culturali, la progettazione urbanistica ed ambientale, la pianificazione territoriale, le scienze agrarie o forestali e a gestione del patrimonio naturale nonché esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, dimostrata tramite curriculum.
2. Non possono fare parte della Commissione:
 - a) Contemporaneamente, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato;
 - b) i componenti degli organi di governo e i dipendenti dell'Unione e dei Comuni che la compongono;
 - c) i soggetti incaricati della responsabilità dello Sportello Unico dell'edilizia, ufficio competente nella materia urbanistica ed edilizia privata e, ove diversi, della responsabilità del procedimento in tali materie, dell'Unione e dei Comuni che la compongono;
 - d) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
 - e) i componenti della Commissione Edilizia dei Comuni costituenti l'Unione e i componenti di eventuali altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico edilizio.

ARTICOLO 3. NOMINA E DURATA DEL MANDATO.

1. La nomine sono demandate alla Giunta dell'Unione.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli e dell'esperienza posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto all'articolo 2.
3. La Commissione resta in carica per la durata di cinque anni decorrenti dalla data della nomina e, ad intervenuta scadenza, rimane in carica, in regime di prorogatio, per non più di quarantacinque giorni, entro tale periodo dovendo essere ricostituita.
4. I Componenti della Commissione sono rieleggibili per una sola volta.
5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, fornendone comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.
6. Nel caso di dimissioni di cui al comma 5 del presente articolo, i componenti dimissionari restano in carica fino a che la Giunta dell'Unione non li abbia sostituiti.
7. Nel caso di cessazione della carica per motivo diverso dalle dimissioni e fino alla sostituzione dei componenti la Commissione non può funzionare validamente.
8. La Commissione decade e deve essere rinominata nella sua integralità nel caso di cessazione della carica di due componenti.
9. Fermo quanto al comma 8 del presente articolo, i componenti della Commissione decadono, singolarmente:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate all'articolo 2 comma 2;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
10. La decadenza di cui al comma 9 del presente articolo è dichiarata dal Presidente dell'Unione, previa comunicazione di inizio del procedimento all'interessato da parte del Presidente dell'Unione, da effettuarsi entro trenta giorni dall'accertamento della causa di decadenza, e previa assegnazione di un termine di giorni quindici al fine di consentire le eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato.
11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data del provvedimento che dichiara la decadenza di cui al comma 10 del presente articolo, oppure dalla data di pervenimento delle dimissioni.

ARTICOLO 4. ATTRIBUZIONI.

1. La Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - a) esprime il parere, obbligatorio e non vincolante, in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni costituenti l'Unione, con particolare riferimento a quelle previste dagli articoli 146 e 147 D. Lgs. 42/2004 e dall'articolo 3 comma 2 L.R. 32/2008, come richiamati, rispettivamente, dall'articolo 148 D. Lgs. 42/2004 e dall'articolo 4 L.R. 32/2008;
 - b) esprime il parere, obbligatorio e non vincolante, in merito alle domande di accertamento della compatibilità paesaggistica per opere eseguite in

assenza di autorizzazione o in difformità da essa, di cui agli articoli 167 e 181 D. Lgs. 42/2004;

- c) esprime il parere, obbligatorio e vincolante relativamente ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, ai sensi dell'articolo 24 L.R. 56/1977 e s.m.i., come previsto dall'articolo 49 comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. e dall'articolo 7 comma 2 L.R. 32/2008.
- 2.** La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la situazione dei luoghi;
 - c) convocare e sentire i richiedenti il titolo autorizzatorio e i progettisti, al fine dell'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
 - 3.** La Commissione, nell'esprimere i pareri di cui al comma 1 del presente articolo, valuta la coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, secondo i parametri dell'impatto estetico dell'intervento, il rapporto con il contesto, la qualità progettuale, perseguendo la finalità della tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
 - 4.** Il Presidente dell'Unione e il Sindaco di ogni Comune costituente l'Unione, il Responsabile del Servizio Urbanistico, il Segretario, la Giunta, il Consiglio dell'Unione e di ogni Comune costituente l'Unione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti di pianificazione territoriale;
 - b) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - c) strumenti urbanistici esecutivi e convenzioni edilizie;
 - d) segnalazione certificata di inizio attività, relativa a edifici o manufatti interni al centro storico o in aree di salvaguardia ambientale e/o vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
 - e) progetti di opere pubbliche.
 - 5.** Le domande di titoli autorizzatori inerenti attività produttive e di impresa e le domande finalizzate a conseguire contributi economici sono esaminate dalla Commissione con priorità.
 - 6.** La Commissione, nella seduta di primo insediamento, enuncia in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva.

ARTICOLO 5. PROCEDURE.

- 1.** La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e, in ogni caso, ogni tre mesi, tranne nei casi sia accertata la insussistenza di pratiche alla scadenza del trimestre
- 2.** La convocazione avviene verbalmente o mediante nota scritta consegnata a mano, ovvero tramite fax ovvero tramite PEC ovvero tramite posta elettronica.
- 3.** Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente l'integralità dei componenti.

- 4.** Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il segretario, e, su autorizzazione del Presidente, anche personale dipendente dell'Unione o dei Comuni, nonché soggetti consulenti, comunque utile all'istruttoria degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
- 5.** I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al comma 14 del presente articolo.
- 6.** Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione:
 - a) partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, ovvero sia direttore dei lavori o collaudatore, anche partecipando ai soggetti indicati dall'articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h), D. Lgs. 163/2006, e s.m.i.;
 - b) partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di provvedimento autorizzatorio;
 - c) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - d) appalti la realizzazione dell'opera;
 - e) sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 7.** La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal responsabile del procedimento.
- 8.** La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti, esercita le facoltà di cui all'articolo 4 comma 2.
- 9.** La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
- 10.** La richiesta di integrazioni o di rielaborazione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni o della rielaborazione richieste.
- 11.** Fermo quanto previsto dall'articolo 6 e dal comma 10 del presente articolo, il Presidente della Commissione è tenuto ad assicurare il rispetto dei termini previsti dall'articolo 146 comma 7 D. Lgs. 42/2004 e dall'articolo 49 comma 7 L.R. 56/1977.
- 12.** La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, con particolare riferimento ai pareri sospensivi o contrari, anche con richiamo alle risultanze della relazione istruttoria.
- 13.** Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
- 14.** Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei Componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
- 15.** Il verbale è firmato dal Segretario, dal Presidente, dai componenti ed è richiamato in sede di provvedimento finale autorizzatorio.

ARTICOLO 6. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Unione, attraverso proprio personale, anche distaccato dai Comuni o con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di prestazione d'opera professionale, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 146 comma 7 D. Lgs. 42/2004 e dall'articolo 49 comma 7 L.R. 56/1977:
 - a) cura l'istruttoria dei procedimenti di autorizzazione, provvedendo, ove necessario, alla richiesta delle integrazioni necessarie a garantire la legittimità dell'istanza di autorizzazione;
 - b) sottopone le richieste alla Commissione, con tempistica idonea al rispetto del termine previsto dall'articolo 146 comma 7 D. Lgs. 42/2004, e dall'articolo 49 comma 7 L.R. 56/1977;
 - c) predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, unitamente alla documentazione presentata, alla Soprintendenza;
 - d) comunica al richiedente l'inizio del procedimento di trasmissione alla sovrintendenza.
2. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, l'Unione nomina un apposito responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 in materia di autorizzazione paesaggistica.
3. Ai fini di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 146 comma 6 D. Lgs. 42/2004 e dai criteri attuativi dettati dalla Regione Piemonte di cui all'allegato A) alla D.G.R. del 01.12.2008 n.34-10229 l'Unione nomina il responsabile del procedimento di cui al comma 2 del presente articolo in persona diversa dal responsabile del procedimento dello Sportello Unico dell'edilizia dei Comuni costituenti l'Unione o dell'Unione medesima

ARTICOLO 7. NORMA DI RINVIO.

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento è fatto rinvio alla normativa vigente ed alle disposizioni attuative statali e regionali, con particolare riferimento alla Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004, alla L.R. 32/2008, alla deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 34 - 10229 del 01/12/2008.

Le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate e sostituite automaticamente, senza necessità di espressa modifica, in caso di incompatibilità con sopravvenute disposizioni normative sovraordinate, compresi eventuali modifiche ai rimandi contenuti nel presente Regolamento.